Statuto
Associazione LUMAE, Ente del Terzo Settore

TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO, SEDE

◆ *Articolo 1 - Denominazione e principi ispiratori*

1.1. L'Associazione "LUMAE" o anche, - previo utilizzo dell'acronimo Ets, "LUMAE ETS" è costituita e organizzata in forma di Ente del Terzo Settore ai sensi del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

1.2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile.

◆ *Articolo 2 - Durata*

2.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

◆ *Articolo 3 - Finalità ed attività. Attività diverse e raccolta fondi*

3.1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- tutela del lavoro, assistenza e promozione delle attività imprenditoriali, progettazione e erogazione di percorsi formativi e di alternanza, tutela della disabilità;
- promozione di uno sviluppo urbano/territoriale sostenibile e resiliente;
- promozione dell'occupazione;
- inclusione lavorativa, con particolare riferimento alle donne e ai giovani, alle persone con disabilità e soggetti a rischio di emarginazione;
- mitigare il disallineamento (mismatch) tra le competenze possedute e le reali necessità delle imprese locali;
- sviluppare la capacità del sistema di istruzione/formazione di dialogare in maniera efficace con il sistema produttivo e dei servizi;
- garanzia dei diritti sul lavoro;
- ampliamento della protezione sociale;
- sviluppo del dialogo sociale.

Inoltre ha la finalità anche di perseguire le attività di:

- analisi del mercato del lavoro e tecniche di ricerca attiva del lavoro;
- analisi e previsione dei fabbisogni formativi;
- partecipazione a esperienze che producano cambiamenti concreti nella vita quotidiana di una comunità, recuperando il rapporto con i luoghi e promuovendo spazi di prossimità e di appartenenza in cui fare piccole cose e farle insieme;
- selezione e orientamento;
- analisi e bilancio delle competenze;
- gestione e sviluppo delle risorse umane.

3.2. L'Associazione LUMAE Ets, quale Associazione sociale multi professionale, che si riconosce nei principi etici e deontologici delle professioni sociosanitarie e sociali, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- promuovere la cultura e le pratiche per il miglioramento della qualità delle cure e del prendersi cura nei sistemi sanitari, sociosanitari e sociali anche in una logica di loro integrazione;
- promuovere lo sviluppo di attività di studio, ricerca a carattere scientifico sui temi della qualità delle cure alla persona e alle comunità anche in stretto rapporto con circuiti di ricerca internazionale;
- sollecitare gli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, le forze politiche, professionali e sociali, la Comunità Europea e gli Organismi internazionali sui temi connessi alle finalità e gli Organismi internazionali sui temi connessi alle finalità proprie dell'Associazione;
- collaborare con i predetti organismi per il conseguimento dei risultati previsti;
- promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale e comunitario, azioni e manifestazioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della qualità;
- partecipare ad iniziative e manifestazioni scientifiche, politiche e culturali di rilevanza nazionale ed internazionale;
- promuovere e sostenere progetti di ricerca, studi, convegni, seminari, forum, ed ogni altra attività di interesse culturale, sociale, educativo e formativo sui temi della Associazione;
- promuovere la pubblicazione di libri, opere, notiziari, comunicazioni multimediali et similia;
- gestire autonomamente, o in regime di convenzione con Enti pubblici, o in partnership con organismi del privato sociale, servizi di consulenza e strutture/centri di ricerca e Laboratori connessi;
- promuovere, elaborare e gestire in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e privati, progetti finalizzati al miglioramento della qualità delle cure e dell'integrazione tra servizi sanitari e tra questi e i servizi sociali, a valere su programmi di finanziamento pubblici europei, nazionali e regionali, nonché su finanziamenti privati incondizionati;
- promuovere e sostenere, a livello locale, nazionale e comunitario, interventi di formazione per gli operatori sanitari e sociali e per le famiglie dei pazienti e le loro associazioni;
- promuovere e sostenere contatti e azioni di cooperazione con altre Associazioni vigenti nei Paesi dell'Unione Europea e a livello internazionale, che abbiano scopi sociali similari alle finalità dell'Associazione;
- promuovere, progettare e gestire siti, portali e altri supporti web e internet utili a supportare le attività dell'Associazione, divulgarne i risultati tra gli operatori sanitari e sociali e per i cittadini.

3.3. L'Associazione si ispira ai principi enunciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Consiglio D'Europa e dalla Repubblica Italiana in tema di progettazione, organizzazione, valutazione e miglioramento dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per l'uomo e per la comunità.

3.4. L'Associazione si rivolge ai professionisti e alle loro Associazioni, alle istituzioni, e alle aziende sanitarie e alle associazioni di partecipazione dei cittadini, tutela e volontariato, che desiderano progettare, organizzare, valutare e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, garantire la sicurezza ed il buon uso delle risorse disponibili.

3.5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
Il Comitato Direttivo è l'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.
In particolare prevede di utilizzare i seguenti strumenti per perseguire le finalità sociali:

- progettazione e organizzazione di percorsi di alternanza (stage, tirocini);
- progettazione e realizzazione degli interventi formativi (con fondi Sociali Europei e altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private);
- attività di docenza;
- attività di tutoraggio;
- monitoraggio e valutazione dei processi formativi;
- organizzare convegni, conferenze, seminari ed eventi scientifico-culturali;
- progettare e realizzare materiale didattici, informativi e dispense in qualsiasi formato (cartaceo, digitale, audio video, ecc.);
- curare i rapporti con diversi editori per pubblicazioni su testi, riviste e/o siti internet (saggi, articoli, ecc.) ed ogni attività complementare e/o affine.

3.6. L'Associazione potrà istituire all'Estero realtà associative nazionali giuridicamente autonome, con la denominazione LUMAE, Ente del Terzo o istituzionalmente vincolate all'Associazione. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico, le finalità e le attività istituzionali di LUMAE Ente del Terzo e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

3.7. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

◆ *Articolo 4 - Sedi*

4.1. L'Associazione ha la sede legale in via Carducci n. 5 – 09126 Cagliari e potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie sia in Italia che all'estero. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale ed internazionale possono essere istituite per volontà del Comitato Direttivo.

TITOLO II
ASSOCIATI E VOLONTARI

◆ *Articolo 5 - Gli associati*

5.1. Sono Associati o Soci, coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Comitato Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è rimborsabile.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2. Possono essere soci dell'Associazione:
a) persone fisiche sia italiane che straniere residenti e non residenti nel territorio dello Stato che condividendo i valori di LUMAE ETS, si impegnano a contribuire fattivamente al conseguimento degli obiettivi statutari ed alla realizzazione delle attività;
b) le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

5.3. La richiesta di ammissione, presentata previa domanda scritta su istanza dell'interessato al Presidente, viene deliberata a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo.
Con la domanda scritta, l'aspirante associato indica le proprie generalità e la residenza e/o domicilio, oltre all'espressa volontà di far parte dell'Associazione, l'accettazione del presente statuto e gli eventuali Regolamenti di attuazione approvati dall'assemblea dei soci, nonché di accettare le delibere degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.
Se l'aspirante socio è persona giuridica o associazione deve allegare alla domanda di adesione anche lo statuto onde poter verificare la non incompatibilità della loro finalità sociale con quelle dell'Associazione.
La deliberazione di ammissione a Socio è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.
L'eventuale rigetto del Comitato Direttivo nei confronti dell'aspirante socio deve essere motivato con delibera, entro novanta giorni, e comunicato all'interessato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, fare ricorso alla assemblea dei soci, il cui pronunciamento è inappellabile. Le decisioni del Comitato Direttivo e il pronunciamento dell'assemblea dei soci sono comunicati per iscritto all'interessato.
Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto di voto e si distinguono in:

- Soci ordinari, ovvero, tutte le persone fisiche cultrici delle materie oggetto delle finalità e non della Associazione;
- Soci istituzionali, ovvero, le persone giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e operano nell'ambito delle filiere dell'assistenza sanitaria e sociale o in enti e istituzioni di formazione, studi e ricerche connessi.

Sono soci dell'Associazione anche i soci onorari, ovvero le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione per particolari meriti professionali o scientifici.
Questi ultimi non hanno diritto di voto.

◆ *Articolo 6 - Diritti, doveri e recesso degli associati*

6.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri:
a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
b) partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dell'Associazione;
c) essere eletti alle cariche associative;
d) contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, al perseguimento dei fini e obiettivi dell'Associazione;
e) rispettare le norme statutarie e le decisioni prese dagli organi associativi, pur nel riconoscimento del carattere libero e volontario dell'adesione all'Associazione;
f) versare la quota associativa annuale;
g) esaminare i libri dell'Associazione.
Il diritto di voto in Assemblea è attribuito ai soci iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.

6.2. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno sei mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

6.3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui al D. Lgs. 117/2017 presentandone richiesta scritta al Presidente che favorisce l'esercizio di tale diritto entro un massimo di trenta giorni presso la sede.

6.4. La qualità di socio si perde per:
a) recesso comunicato per iscritto al Presidente;
b) esclusione deliberata dall'assemblea;
c) decesso.

6.5. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

◆ *Articolo 7 - Volontari*

7.1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

7.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo.

7.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III
ORGANI E LIBRI SOCIALI

◆ *Articolo 8 - Gli Organi dell'Associazione, i libri sociali*

8.1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore Scientifico;
- le Sezioni Soci Regionali.

Le cariche elettive, ad eccezione dell'Organo di controllo, sono gratuite, fatto salvo per il rimborso spese per le attività inerenti all'Associazione.

È comunque fatta salva la possibilità per l'Associazione di avvalersi della collaborazione di personale dipendente.

8.2. Sono libri sociali obbligatori:

1. il libro degli Associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
4. il libro dei volontari.

I libri di cui ai punti 1), 2) e 3) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo.
I libri di cui al punto 4) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

◆ *Articolo 9 - Assemblea dei soci*

9.1. Tutti i soci regolarmente iscritti partecipano all'assemblea. I soci iscritti da almeno sei mesi nel libro degli Associati hanno diritto al voto se in regola con il pagamento delle quote. Ciascun Socio ha un voto.

9.2. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e per deliberare in merito alle ulteriori competenze alla stessa demandate. È presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

9.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di LUMAE Ente del Terzo Settore con un preavviso scritto di almeno quindici giorni prima della riunione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, spedito ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli Associati.
Il Comitato Direttivo può prevedere ulteriori modalità che ritenga adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici, purché tutti con avviso di ricezione.
Può essere convocata inoltre su richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci o qualora il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità. In questi casi il Presidente deve convocarla entro venti giorni dalla richiesta.

9.4. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza e audio-conferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse.

9.5. Spetta all'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:
a) deliberare sull'indirizzo generale della vita e delle attività per il conseguimento degli scopi;
b) deliberare sulla Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
c) approvare il bilancio d'esercizio, e ove previsto, il bilancio sociale;
d) eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo;
e) procedere alla nomina e alla revoca dei membri dell'Organo di Controllo;
f) approvare il regolamento dell'associazione su proposta dal Comitato Direttivo;
g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
h) nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
l) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
m) deliberare sull'esclusione dei soci.

9.6. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare eventuali modifiche statutarie;
b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
d) deliberare sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell'Assemblea ordinaria.
Qualora il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità, l'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente entro venti giorni dalla formale richiesta di tale Comitato.

9.7. In seduta ordinaria l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. In entrambi i casi le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.

9.8. In seduta straordinaria l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti nel caso di modifica dello statuto. Mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.9. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. È ammesso il voto con collegamento internet o per corrispondenza secondo le modalità descritte al punto 8.1.4. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

9.10. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere rappresentato da un altro socio tramite specifica delega. Ogni socio può ricevere fino a un massimo di due deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

9.11. I verbali delle riunioni sono trascritti, dopo la loro approvazione, nell'apposito libro da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

9.12. Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la facoltà di recesso. Le deliberazioni contrarie alla legge ad allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'associazione, di qualunque socio o del pubblico ministero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e ai sensi dell'articolo 23 C.C.

◆ *Articolo 10 - Comitato Direttivo*

10.1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di dodici consiglieri scelti tra gli associati persone fisiche dell'Associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, specificati nel regolamento, garantendo l'equilibrio di genere.
Essi durano in carica tre anni e ciascun membro è rieleggibile.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
I consiglieri sono eletti e revocati dall'Assemblea a maggioranza semplice.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Comitato Direttivo decade dal Comitato stesso.

10.2. I soci fondatori, se non già eletti Consiglieri, partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con potere consultivo e propositivo.

10.3. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un consigliere, il Presidente provvede a sostituirlo con il socio primo non eletto nella graduatoria per il Comitato Direttivo.
Allo scadere del quadriennio il Comitato Direttivo rimane comunque in carica fino all'elezione dei nuovi consiglieri.

10.4. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
In particolare:
a) approva il programma delle attività annuali e a medio termine predisposti dal Presidente;
b) nomina il Presidente tra i membri dello stesso Comitato Direttivo;
c) esamina il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale e li presenta all'approvazione dell'Assemblea;
d) esamina le situazioni contabili durante l'anno;
e) delibera su quanto concerne la vita e l'attività dell'Associazione, incluso il processo di crisis management, se non demandato ad altri organi;
f) può nominare uno o più Vicepresidenti, scegliendoli tra i membri del Comitato Direttivo;
g) può nominare un tesoriere ed un segretario scegliendolo tra i membri del Comitato Direttivo;
h) propone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento dell'Associazione;
i) delibera sull'ammissione dei soci;
j) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
k) individua puntualmente le attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
l) delibera in merito alle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione.

10.5. Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.
È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Comitato Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano; in apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Comitato si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

◆ *Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente del Comitato Direttivo*

11.1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea.
È nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

11.2. Il Presidente, inoltre:

a) dirige le attività dell'Associazione, ne coordina le iniziative e definisce le responsabilità degli uffici operativi;
b) dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e ad esso risponde;
c) ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo limitazioni deliberate dal Comitato Direttivo;
d) presenta i bilanci annuali al Comitato Direttivo al fine della loro approvazione da parte dell'Assemblea;
e) cura, con il Vice Presidente, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni nazionali, europee e internazionali;
f) definisce la struttura organizzativa;
g) assicura all'Associazione le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente, collaboratori e volontari e ne dirige l'attività;
h) assicura la coerenza dell'attività dell'Associazione con i fini statutari e provvede a quanto dal presente statuto non sia demandato alle competenze di altri organi;
i) esercita la funzione di indirizzo e di sorveglianza, in coerenza con i fini statutari e secondo quanto stabilito dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
l) cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni nazionali, europee ed internazionali;
m) convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

11.3 Un Vicepresidente può essere nominato dal Comitato Direttivo; rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato per altri due mandati.

◆ ***Articolo 12 - Il Segretario***

12.1. Il segretario, nominato nell'ambito del comitato direttivo, è responsabile della redazione dei verbali delle sedute di comitato e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla custodia del comitato direttivo unitamente al libro soci.

12.2. Il Segretario organizzativo opera per progetti, programmi ed obiettivi approvati dal Comitato Direttivo avvalendosi della segreteria organizzativa.

12.3. In particolare il Segretario:

- indirizza e valuta il servizio fornito ai soci dalla segreteria organizzativa;
- è responsabile e controlla l'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- organizza, garantisce e cura lo svolgimento delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie e delle sedute del comitato direttivo, ne redige le deliberazioni ed i relativi estratti verbali;
- organizza il protocollo della corrispondenza ufficiale dell'Associazione, i libri delle deliberazioni dell'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e del comitato direttivo;
- predispone e trasmette al comitato direttivo la documentazione necessaria per assumere ogni decisione di propria competenza;
- predispone e pubblica, sul sito dell'Associazione, l'elenco annuale degli eventi culturali organizzati dall'Associazione e l'elenco delle manifestazioni nazionali e internazionali attinenti alla qualità delle cure che siano state patrocinate dall'Associazione o che siano di interesse per i soci della stessa;
- predispone e pubblica semestralmente, sul sito dell'Associazione, osservando le leggi sulla privacy, l'elenco dei soci;
- propone al Comitato Direttivo, attua e valuta un piano di comunicazione esterna ed interna e di informazione della Associazione a favore dei soci e verso soggetti terzi ed istituzioni.

◆ ***Articolo 13 - Il Tesoriere***

13.1. Il Tesoriere, se nominato, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal comitato.

13.2. È nominato dai membri del comitato Direttivo già eletti dall'assemblea dei soci.
Egli è scelto sulla base della verifica delle qualità e competenze necessarie e dei requisiti di onorabilità, professionalità.

◆ ***Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri***

14.1. Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, è composto da tre membri eletti direttamente dall'Assemblea Generale ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.2. Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono sottoposte dal Comitato Direttivo, esclusa ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi; essi giudicano ex bono et equo, senza formalità di procedura.

14.3. Il loro lodo è inappellabile. Le loro deliberazioni sono redatte con la collaborazione della segreteria operativa che le conserva in un Libro apposito

◆ *Articolo 15 - Organo di Controllo*

15.1. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'Organo di Controllo può essere monocratico oppure collegiale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi, con i requisiti previsti dalla normativa vigente e sono nominati dall'Assemblea.
Si rimanda alla legge per la regolamentazione delle funzioni, diritti e doveri dell'organo.

15.2. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun componente può essere revocato dall'assemblea dei soci solo per giusta causa.

15.3. Le attività dell'Organo di controllo non sono svolte a titolo gratuito, salvo rinuncia al compenso da parte dei singoli membri dell'organo.

◆ *Articolo 16 - Revisione Legale*

16.1. Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge ed all'organo di Controllo non venga attribuito l'esercizio del controllo contabile, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.2. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

16.3. Le attività di revisione legale non sono svolte a titolo gratuito, salvo la rinuncia al compenso da parte del revisore.

◆ *Articolo 17 - Il Comitato Scientifico*

17.1. L'Associazione con delibera dei propri organi direttivi potrà istituire un Comitato Scientifico tra propri soci o cultori delle materie oggetto delle finalità della Associazione di chiara fama internazionale e nazionale.
Inoltre, a far parte del Comitato Scientifico potranno essere chiamati rappresentanti di Associazioni Scientifiche e professionali della sanità e del sociale con cui l'Associazione intende sviluppare collaborazioni scientifiche e partnership.

17.2. Nell'ambito del Comitato Scientifico verranno nominati un Presidente, uno o più Vicepresidenti, Gruppi di studio e di ricerca e loro Coordinatori.

17.3. Il Comitato Scientifico propone al Comitato Direttivo della Associazione il nominativo del Direttore Scientifico per la nomina ufficiale.

17.4. Tutte le cariche suddette sono senza remunerazione salvo acquisizione di finanziamenti terzi, pubblici e privati, che ne consentano una remunerazione quali costi diretti dei progetti attivati e con obbligo di rendicontazione nelle forme previste dagli organismi finanziatori terzi.

17.5. Tutte le cariche suddette hanno durata pari a quelle degli organismi direttivi dell'Associazione e le stesse possibilità di rielezione.

17.6. Il Comitato Scientifico è un organismo consuntivo a supporto delle attività degli organismi direttivi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico e i suoi Gruppi di Lavoro hanno autonomia di studio e ricerca nell'ambito dei termini delle delibere istitutive assunte dagli organi direttivi dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico e i suoi Gruppi di Lavoro devono presentare agli organismi direttivi dell'Associazione le proposte di studi, ricerche e attività formative e divulgative con progetti specifici e proposte di budget relativi.
Tali progetti dovranno essere assunti con delibere specifiche dagli organismi direttivi dell'Associazione che si impegneranno anche per la copertura dei budget relativi con mezzi propri o tramite partnership o tramite acquisizione di finanziamenti pubblici e privati incondizionati.

17.7. Senza le deliberazioni degli organismi direttivi della Associazione il Comitato Scientifico e i suoi Gruppi di Lavoro non potranno svolgere autonomamente attività che impegnino il logo della Associazione e sue risorse o di partner.

17.8. Tutte le attività sviluppate dal Comitato Scientifico e dai suoi Gruppi di Lavoro dovranno essere consuntivati in base a procedure uniformi definite dagli organismi direttivi della Associazione e da essi approvati.

◆ *Articolo 18 - Direttore Scientifico*

18.1. Nell'ambito del Comitato Scientifico può essere nominato dal CDN dell'Associazione, su proposta dei membri del Comitato Scientifico, un Direttore Scientifico con compiti di coordinamento operativo delle attività del Comitato Scientifico e dei suoi Gruppi di Lavoro a supporto delle attività del Presidente e dei Vice Presidenti del Comitato.

18.2. Il Direttore Scientifico dovrà avere un curriculum adeguato e coerente con le attività del Comitato Scientifico dell'Associazione.

18.3. Il Direttore Scientifico avrà la responsabilità di coordinare, gestire, monitorare le attività di studio, ricerca, divulgazione scientifica e formazione professionale promosse dal Comitato Scientifico e dai suoi Gruppi di Lavoro, fatte proprie dal CD dell'Associazione, e finanziate con risorse proprie dell'Associazione, da partnership o su finanziamenti pubblici e privati incondizionati.

18.4. Il Direttore Scientifico risponderà dei risultati delle attività svolte verso il Comitato Scientifico e gli organismi direttivi dell'Associazione.

18.5. Il Direttore Scientifico una volta nominato resterà in carica per tre anni, salvo rinnovo per non più di tre mandati.

18.6. Il Direttore Scientifico potrà essere compensato per le sue prestazioni professionali qualora venga incluso quale componete di costo diretta nell'ambito di attività di studio, ricerca e formazione, deliberate dagli organismi dell'Associazione, e in qualsiasi modo finanziati.

TITOLO IV
SEZIONI LOCALI

◆ ***Articolo 19 - Le Sezioni locali***

19.1. La costituzione di Sezioni locali è decisa dal Comitato direttivo dell'Associazione su motivata richiesta di almeno 10 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione. La richiesta dev'essere corredata da un programma triennale di attività e da una carta geografica che illustri il perimetro del territorio della Sezione.

19.2. I rapporti tra le Sezioni locali, organo statutario senza autonomia propria, LUMAE, Ente del Terzo Settore, sono regolati da un apposito regolamento.

TITOLO V
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

◆ ***Articolo 20 - Patrimonio ed esercizio sociale***

20.1. Il patrimonio è costituito da:
a) dalle quote associative annuali, come da deliberazione del Comitato Direttivo;
b) da contributi e finanziamenti erogati all'associazione per la realizzazione delle proprie attività;
c) da erogazioni e lasciti liberali, in denaro o in natura, anche testamentari, disposti a favore dell'associazione;
d) proventi derivanti da attività di interesse generale, proventi delle attività diverse, purché secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
e) ogni altra elargizione consentita dalla legge;
f) proventi derivanti da attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.
L'associazione può essere titolare degli immobili destinati alla sede ed all'operatività, nonché di quanto necessario per l'espletamento della propria attività.

20.2. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.4. In ossequio alla normativa vigente, l'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

◆ ***Articolo 21 - Bilancio d'esercizio sociale, trasparenza***

21.1. Entro il 31/05 di ciascun anno il Comitato Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 25/06 per la definitiva approvazione e per gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il Bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

21.2. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal comitato Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il comitato Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

21.3. L'associazione ottempera alla normativa sulla trasparenza amministrativa.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

◆ ***Articolo 22 - Scioglimento e devoluzione***

22.1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

22.2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

◆ ***Articolo 23 - Rinvio***

23.1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

◆ ***Articolo 24 - Entrata in vigore***

24.1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'utilizzo dell'acronimo ETS o del termine Ente del Terzo settore, potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione al RUNTS.